



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Informazione su avvenuta risoluzione di contrasto

Rel. n. 113

Roma, 13 giugno 2012

Oggetto: CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE - Decurtazione dei punti dalla patente - Opposizione ai sensi dell'art. 204-bis cod. strada - Impugnazione immediata ai soli effetti della sanzione accessoria - Ammissibilità - Fondamento.

Con sentenza n. 3936 del 13 marzo 2012, rv. 621351 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, (Pres. Vittoria; Rel. Petitti; P.M. Ceniccola - concl. conf.-; in causa Cretì c/Prefettura Lecce; n. Reg. Gen. 15564/2006, resa all'udienza del 27 settembre 2011; n. Reg. 693/2011), hanno enunciato il seguente principio di diritto, così massimato da questo Ufficio:

<<In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida>>.

L'esame del ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione di questa Corte, in ordine alla questione di massima di particolare importanza inerente, appunto, l'immediata impugnabilità del verbale di accertamento di un'infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione dei punti sulla patente, con riferimento specifico a tale punto. Si dubitava, invero, dell'ammissibilità di una simile impugnazione, in quanto detto verbale conterrebbe non un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma soltanto un preavviso di quella specifica conseguenza

correlata alla futura ed eventuale definitività del provvedimento, essendo, poi, la decurtazione dei punti dalla patente irrogata, ai sensi dell'art. 126-*bis* C.d.S., dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, quale atto vincolato all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta.

Le Sezioni Unite, con la sentenza in oggetto, hanno così ritenuto non condivisibile la conclusione adottata dalla giurisprudenza maggioritaria e ribadita dall'ordinanza interlocutoria, secondo cui l'opposizione in discussione dovrebbe essere dichiarata inammissibile sia per difetto dell'oggetto dell'impugnazione, *id est* un qualsivoglia provvedimento lesivo di diritti soggettivi dell'opponente, sia per il connesso difetto d'interesse di quest'ultimo alla proposta impugnazione. Le sezioni Unite hanno evidenziato, piuttosto, come l'accertamento, al quale viene fatta risalire l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso, non esistendo un diverso provvedimento che comporti autonomamente, ed a prescindere dal verbale di accertamento che detta indicazione contenga, l'applicazione della sanzione accessoria in questione. Inoltre, si spiega in sentenza, la diversa soluzione, in base alla quale non sarebbe possibile adire il giudice di pace onde far accertare l'illegittimità del preannuncio di decurtazione dei punti, sembra non tenere conto del fatto che la contestazione della violazione può assumere carattere definitivo, quanto alla sanzione pecuniaria principale, per effetto del pagamento in misura ridotta a seguito di notifica del verbale; pagamento che non spiega effetto sull'ammissibilità dei rimedi giurisdizionali quanto alla sanzione accessoria di tipo personale. Neppure può escludersi, avvertono le Sezioni Unite, la sussistenza dell'interesse a far valere l'illegittimità non solo della contestazione afferente alla violazione della disposizione del codice della strada, ma anche della preannunciata applicazione della sanzione accessoria, viste le conseguenze che discendono normativamente dall'accumulo di decurtazioni dei punti dalla patente di guida. Ulteriore argomento è tratto dal sopravvenuto art. 7, comma 12, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, norma che, sotto la rubrica *dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada*, ha stabilito che il giudice, quando rigetta l'opposizione, "*non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida*", così implicitamente riconoscendo che tra le sanzioni accessorie alle quali, ai sensi del medesimo art. 7, comma 4, si estende l'opposizione, è senz'altro ricompresa quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a dare notizia della massima sopra indicata con riguardo ai ricorsi in cui dovesse assumere rilevanza la questione in essa affrontata.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)